



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"

Via delle Rimembranze, 34/36 20088 Rosate (Mi)

Tel.0290848867 fax 0290870732

e-mail: miic87600l@istruzione.it

e-mail: MIIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Rosate 01/09/2020

Prot. n. 07

CIG ZD22E29540

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA
VIGENTE D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Questo Istituto legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico

Dott. Antonino Crea

nato a Reggio di Calabria il 20/03/1973

Residente a Pieve Emanuele (MI)

C.F. CRENNN73C20H224Y

e

**Consorzio per lo Sviluppo della
Medicina Occupazionale e Ambientale**

Via Martiri delle Foibe,1

20090 – MONZA

C.F.-P.IVA 03052280967

PREMESSO

- a) che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- c) che in data 31/08/2020 è scaduto il contratto di sorveglianza sanitaria affidato al **Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale** di Monza Prot. 3458/C14 del 19/12/2019;
- d) che per i giudizi di idoneità del personale collaboratore scolastico sono previsti ulteriori esami ematochimici per la valutazione del rischio biologico e si ritiene ragionevole concludere tale percorso di accertamento di idoneità con l'aggiudicatario del bando di cui sopra che ha già effettuato le visite di idoneità ;
- e) che la **Dott.ssa Fabretto Patrizia**, è stata individuata dal **Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale** di Monza, per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dell'Istituto;
- f) che il Consorzio per lo sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale di Monza è in possesso dei requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs 81/08;
- g) che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

La Scuola incarica la **Dott.ssa Patrizia Fabretto** a svolgere la funzione di medico competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 3 - Obblighi del medico competente.

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;

B) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

a) garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti,

b) far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti strumentali mirati al rischio specifico,

c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,

d) compilare e aggiornare ove previsti i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici,

e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria,

f) informare il Datore di Lavoro e l'RSPP della situazione epidemiologica della Scuola,

g) partecipare alla riunione periodica della sicurezza,

h) effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP,

i) fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori,

j) collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza,

k) effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionale o alle sue condizioni di salute,

l) collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola,

m) collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza,

n) promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute,

o) curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Art. 4 - Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,

b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,

c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali,etc.)

d) ad istituire ed aggiornare, ove sussista il caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,

e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,

- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 20 (venti) giorni di anticipo,
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5 - Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede di Rosate, Via delle Rimembranze 34/36.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6 Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso di € 24,00 per ogni visita medica di accertamento idoneità al lavoro, € 15,00 per ogni visita oculistica per addetti a video terminali, per i collaboratori scolastici eventuali esami: esame specialistico funzionalità del rachide € 20,00, transaminasi GOT-GPT € 8,00, Marker Anti-epatite C € 11,00, Marker Anti-epatite B € 11,00, oltre il compenso annuale fisso di € 250,00. Il tutto oneri e tasse compresi, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine dell'anno.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate).

Art. 7 Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (UNO), produrrà i suoi effetti dal 01/09/2020 e terminerà il 31/08/2021. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 - La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienza contrattuali.

Art. 9 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del

Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano.

Art. 10 - L'I.C. Manzoni di Rosate" fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato

agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

Art.11 - Trattamento dei dati personali - Informativa

Si specifica che i dati forniti sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità del contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo.

Il Responsabile del procedimento (ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) è il Dsga.

Titolare del trattamento è il Dott. Antonino Crea, legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rappresentante Legale dell'Istituto Manzoni Rosate

Dott. Antonino Crea

IL CONTRAENTE

Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale
